



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel: 091/7402354 – fax: 091/7402478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 01/06/2016

prot. n. 865817/USG

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane

OGGETTO: Conferenza dei capigruppo. Richiesta Parere.

Trasmettere via e-mail

Al Dirigente dell’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale
staffconsigliocomunale@comune.palermo.it
d.gristina@comune.palermo.it

In riferimento al quesito posto con nota acquisita agli atti della Segreteria Generale con prot. n. 183175 del 08/03/2016, relativo al numero dei capigruppo necessario ai fini della validità delle sedute della “Conferenza dei capigruppo”, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno rilevare che la disciplina sul funzionamento della “Conferenza dei capigruppo” è, dal legislatore regionale ⁽¹⁾, demandata all’autonomia statutaria e regolamentare dell’ente locale sicché la normativa applicabile deve essere rinvenuta nelle disposizioni contenute nello Statuto del Comune di Palermo e nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Orbene, l’art. 55 dello Statuto Comunale, rubricato “Gruppi Consiliari”, dispone che i Consiglieri, “*si costituiscono in gruppi consiliari*” (comma 1) ⁽²⁾, ciascuno dei quali “*costituito da almeno 2 Consiglieri*” (comma 2), e che ciascun gruppo consiliare, entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio neo-eletto, debba riunirsi “*per l’elezione di un Capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per età*” (comma 4); il successivo art. 59, rubricato “Conferenza dei Capigruppo”, prescrive che la detta Conferenza “*si*

¹) ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L. n. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i. “[...] *Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento [...]*”.

²) ed a tal fine, “*Entro 15 giorni dalla prima convocazione del Consiglio Comunale dovranno essere comunicate alla Presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi*” (art. 55, 1 comma, ultima parte, dello Statuto comunale).

riunisce sotto la presidenza del Presidente del Consiglio o di un componente dell’Ufficio di Presidenza da questi delegato”.

Inoltre il Regolamento del Consiglio Comunale, al comma 1, dell’art. 12 (rubricato “La conferenza dei capigruppo” ed incluso tra le disposizioni del Capo III, “I gruppi Consiliari”), testualmente, prescrive che *“Alla conferenza dei capigruppo partecipano [...] i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in consiglio”*; il successivo comma 2 prevede la sua convocazione, fra gli altri casi, anche *“su richiesta di almeno due dei suoi componenti”*.

Così delineata la normativa di riferimento, si reputa opportuno osservare quanto di seguito spiegato.

Avuto riguardo al tenore letterale della espressione utilizzata nel succitato comma 1 dell’art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale e nella considerazione che il medesimo Regolamento, per altre fattispecie - tra cui quella contemplata all’art. 17, comma 1 - stabilisce espressamente uno specifico *quorum* costitutivo ⁽³⁾, *prima facie* potrebbe ritenersi che il Comune di Palermo, nell’espressione della propria autonomia statutaria e regolamentare ⁽⁴⁾, abbia inteso configurare la “Conferenza dei Capigruppo” come “collegio perfetto”, ossia organo collegiale per il cui funzionamento è necessario il *quorum* integrale, richiedendosi, quindi, ai fini della validità delle relative sedute, la presenza di tutti i capigruppo ovvero dei *“rappresentanti di tutti i gruppi presenti in consiglio”* ⁽⁵⁾.

Tuttavia, in difetto di ulteriori disposizioni, statutarie o regolamentari, specifiche e puntuali, non solo la superiore interpretazione sarebbe suffragata, esclusivamente, dalla scarna indicazione lessicale di cui al comma 1, dell’art. 12, sopra citato, ma, al contempo, la sua applicazione condurrebbe al risultato irragionevole di ostacolare il funzionamento del collegio, impedendone la regolare costituzione allorquando fosse assente anche un solo capogruppo ed a prescindere dal numero di consiglieri componenti il gruppo consiliare di appartenenza.

Per le superiori argomentazioni, nell’assenza di una chiara ed univoca prescrizione regolamentare, a parere dello scrivente, appare consequenziale ritenere applicabile - in difetto della

³) si riporta il testo del citato comma 1, dell’art. 17 (rubricato “Le sedute della Commissione”) del Regolamento del Consiglio Comunale: *“Le sedute della commissione permanente sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti”*; il successivo comma 2 prevede che: *“La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Alla ripresa la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti della Commissione”*.

⁴) giacché il legislatore riconosce la possibilità di adottare diverse scelte organizzative, alternative e parimenti legittime. Così, per esempio, l’art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Riccione, nel disciplinare la “Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo”, prevede, al comma 6, il *quorum* costitutivo di 1/3 dei rappresentanti dei gruppi consiliari, e, al successivo comma 7, che le decisioni siano adottate *“a maggioranza dei voti rappresentati dai capigruppo [...] ciascuno dei quali è portatore di un numero di voti pari a quello del suo gruppo consiliare”*; infine il comma 1 del suddetto articolo prevede anche la possibilità che i capigruppo possano *“farsi rappresentare, con delega scritta, da altro consigliere appartenente al gruppo”*.

⁵) si rammenta che, ai *“[...] membri delle conferenze dei capigruppo [...]”*, *“per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte”*, sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 20, comma 3, della L.R. n. 30/2000 e s.m.i..

espressa previsione di differenti *quorum* costitutivi ed in coerenza con la natura, politica ed eminentemente consultiva, delle funzioni attribuite alla conferenza dei capigruppo⁽⁶⁾ - le ordinarie regole della maggioranza ai fini della validità delle sedute della conferenza e, dunque, il più generale principio della quota della “metà più uno” dei componenti per la regolare costituzione degli organi collegiali⁽⁷⁾.

Espresso nei superiori termini il parere non vincolante dello scrivente, si ritiene opportuno evidenziare come la puntuale regolamentazione di tutti gli aspetti relativi al funzionamento della conferenza dei capigruppo debba trovare la sua naturale ed opportuna sede nel “Regolamento del Consiglio Comunale” e che, comunque, in presenza di dubbi interpretativi, l’art.57 dello Statuto Comunale affida all’Ufficio di Presidenza ogni decisione *“sulle questioni di interpretazione del regolamento interno”*.

Pertanto si ritiene che debba essere demandato al superiore Ufficio di pronunciarsi espressamente sulla questione se, ai fini dell’applicazione del principio della maggioranza, debba farsi riferimento, oltre che alla presenza della “metà più uno” dei componenti, anche al numero dei consiglieri comunali costituenti il gruppo consiliare di appartenenza.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Fabrizio Dall’Acqua**

⁶) ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale: *“La conferenza dei Capigruppo è convocata [...] per essere sentita sulla organizzazione e programmazione dei lavori dell’assemblea”*.

⁷) tale soluzione ermeneutica appare aderente ai consolidati orientamenti giurisprudenziali che, nel caso di silenzio normativo, individuano, quale criterio di connotazione dei collegi perfetti, la espressa previsione di “componenti supplenti” accanto a quelli effettivi (*ex multis*, cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. 2 febbraio 2006, n. 324).